Spedizione in abbonamento postale | Anno 91° — Numero 198

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | ROMA - Lunedì, 28 agosto 1950 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 28 AGOSTO 1950:

REGIONE SICILIANA

**Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nel 2° semestre dell'anno 1949.**

**(3454)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1950, n. **624**.
**Istituzione del Consiglio supremo di difesa.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Consiglio supremo di difesa.

Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

Art. 2.

Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice-presidente;
dal Ministro per gli affari esteri;
dal Ministro per l'interno;
dal Ministro per il tesoro;
dal Ministro per la difesa;
dal Ministro per l'industria ed il commercio;
dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute.

Art. 3.

Il presidente può convocare riunioni del Consiglio supremo di difesa con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente e degli Alti Commissari.

Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, quando il presidente lo ritenga opportuno, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, i presidenti degli organi ed istituti indicati nell'art. 4, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.

Art. 4.

Il Consiglio supremo di difesa, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, dei Corpi consultivi delle Forze armate e di altri organi consultivi dello Stato.

Art. 5.

Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.

A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 6.

Presso il Consiglio supremo di difesa è istituito un Ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente.

L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato.

Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.

Art. 7.

Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte all'anno.

E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Alle spese predette si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dal capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 625.

**Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione di soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300.000.000.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo, a carico dello Stato, di lire 300.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, numero 155 (variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 28 luglio 1950, n. 626.

**Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1950-51, con gli stanziamenti già iscritti rispettivamente ai capitoli 54 e 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1950, n. 627.

**Variazioni alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato, stabilite dall'allegato n. 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, vengono modificate come all'unita tabella, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti, fermo restando l'aumento transitorio di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1950*
*Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 64.* — CARLOMAGNO

**Piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato**

| Gruppo | Grado | Qualifiche | Quantità | Totali |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe | 18 | |
| » | 1 | Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe | 25 | |
| » | 2 | Ispettori capi superiori | 131 | |
| » | 3 | Ispettori capi e cassieri principali | 380 | |
| » | 4 | Ispettori principali e cassieri di 1ª classe | 580 | |
| « | 5 | Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe | | |
| » | 6 | Ispettori di 2ª classe | 849 | |
| » | 7 | Allievi ispettori | | 1.983 |
| B | 6 | Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi, revisori capi e assistenti lavori capi | 1574 | |
| » | 8 | Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali, revisori principali e assistenti lavori principali | 6011 | |
| » | 9 | Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori | | 7.585 |
| C | 6 | Applicati capi, aiutanti disegnatori capi e aiutanti assistenti lavori capi | 550 | |
| » | 8 | Applicati principali, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali | | |
| » | 9 | Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe e aiutanti assistenti lavori | 3563 | |
| d' ordine | 9 | Scrivane principali | | |
| » | 10 | Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane | — | 4.113 |
| | | | | 13.681 |

*Il Ministro per i trasporti*
D'ARAGONA

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 628.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore, con sede in Roma.**

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di alcuni immobili da essa posseduti « animo domini » da epoca preconcordataria, attualmente intestati alla Società immobiliare Wisconsin, con sede in Roma, del valore complessivo accertato in L. 17.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *agosto* 1950

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

**Nomina dei componenti la segreteria del Consiglio superiore delle miniere.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1950, concernente la costituzione del Consiglio stesso per il triennio 19 giugno 1950 18 giugno 1953;

Decreta:

Il servizio di segreteria del Consiglio superiore delle miniere è affidato ai sottoindicati funzionari del Ministero dell'industria e del commercio:

Lazari dott. Luigi, con funzioni di segretario;
Marin dott. Cesare;
Caforio dott. Francesco.

Sono addetti alla segreteria, in qualità di esperti tecnici, i sigg. ing. Baglio Antonio e ing. Lauri Raffaele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1950

*Il Ministro*: TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *luglio* 1950
*Registro Industria e commercio n.* 6, *foglio n.* 185

(3666)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

**Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1947, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia nella persona del dottor Antonio Ca' Zorzi;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata la opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Venezia è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, in attesa che venga provve-

duto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

(3673)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.
**Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1946 con il quale è stato, fra l'altro, provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia nella persona del dott. Eugenio Carabba;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata la opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Perugia è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

(3672)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Riassunto del provvedimento n. 241 del 23 agosto 1950, riguardante i prezzi delle merci del programma U.N.R.R.A. e del programma E.R.P.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 241 del 23 agosto 1950, ha fissato come appresso i seguenti prezzi di cessione:

I. — MERCI U.N.R.R.A.

615. *Compenso A.M.M.I.* — Il compenso spettante all'Azienda Minerale Metallici Italiani, quale consegnataria centrale di minerali, metalli e ferroleghe, viene fissato nella misura del 2 % sul prezzo di fatturazione della merce.

616. *Compenso Gruppo Importatori Legnami Genova • Consorzio Importatori Legnami Napoli Unione Cantieri Navali Roma.* — Il compenso spettante agli Enti in oggetto, quali consegnatari centrali del legname « Peroba de Campos » e del legname « Pino del Paranà », viene fissato nella misura del 4 % sul prezzo di fatturazione della merce.

617. *Compenso Ente Nazionale Cellulosa e Carta.* — Il compenso spettante all'Ente in oggetto, quale consegnatario centrale del cartone corrugato, viene fissato nella misura dell'1 % sul prezzo di fatturazione della merce.

618. *Compenso N.U.S.I.* — Il compenso spettante alla Nuova Unione Siderurgica Italiana, quale consegnataria centrale di materiale siderurgico vario, viene fissato nella misura del 4,50% sul prezzo di fatturazione della merce.

619. *Compenso Campfond.* — Il compenso spettante al Campfond, quale consegnatario centrale della ghisa, viene fissato nella misura del 5 % sul prezzo di fatturazione della merce comprensivo dello « star del credere ».

620. *Compenso E.F.I.* — Il compenso spettante all'E.F.I., quale consegnatario centrale del rame elettrolitico, delle materie prime per l'industria della gomma e di merci varie, viene fissato nella misura del 2,10 % sul prezzo di fatturazione.

II. — MERCI E.R.P.
(seguito alla circolare n. 215 del 23 febbraio 1950)

41. *Insulina.* — A modifica della circolare n. 215 del 23 febbraio 1950, il prezzo di vendita al consumo dell'insulina in fiale da 400 unità, distribuita dall'Endimea a mezzo dei medici provinciali, rivene ridotto a L. 380 (IGE compresa) a fiala.

(3761)

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Pontelongo (Padova)**

Con decreto Ministeriale 17 agosto 1950, n. 3120, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Pontelongo (Padova), vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3740)

**Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Padova**

Con decreto n. 4309 in data 17 agosto 1950 del Ministero dei lavori pubblici, è stato prorogato fino al 30 novembre 1950 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Padova, affidata al dott. Vincenzo Molinari.

(3741)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 10 agosto 1950:

Barsottelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Pietrasanta, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Camaiore, stesso distretto;

Badia Alfonso, notaio residente nel comune di Andretta, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Terracina, distretto notarile di Roma;

Matricardi Mario, notaio residente nel comune di Stresa, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Arona, stesso distretto.

(3762)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanza della cattedra di zoologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Cagliari

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Università di Cagliari è vacante la cattedra di zoologia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3776)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data: 7 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Alaimo Giuseppe di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 28 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: De Marinis Tommaso fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro novennali (1951) — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 865 — Data: 20 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Verrone Carlo di Gualberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 1.848.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1145 — Data: 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bianchi Bruno fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 16 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Anselmo Rosa fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 3.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 910 — Data: 11 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bagnulo Giuseppe di Teodoro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data 3 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Bellucci Gino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 848 — Data: 11 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Antonucci Italo fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione — Capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 16 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Anselmo Rosa fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° agosto 1950.

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3516)

## Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 101176, di annue L. 14, intestato a Iacono Sebastiano fu Francesco, domiciliato a Cattolica Eraclea (Girgenti).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 giugno 1950

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2822)

## Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni Tesoro novennali 5% (1959):

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie C, n. 60179. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Venezia. Persona che ha denunziato il titolo: Mainardi Antonio fu Fortunato, dom. a Venezia San Polo, n. 2861. Capitale nominale: L. 50.000;

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie E, n. 60768. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Genova. Persona che ha denunziato il titolo: Scotti Giovanni fu Carlo, dom. a Polengo di Casalbuttano (Cremona). Capitale nominale: L. 500.000;

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie A n. 141332. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Ravenna. Persona che ha denunziato il titolo: Credito Romagnolo, sede di Faenza. Capitale nominale: L. 5.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 1° agosto 1950.

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3515)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

## SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1950

### ATTIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . L. | | 4.224.122.391,24 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca . . . . . . . . » | | 1.772.798.105 — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . » | | 2.323.372.243,54 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . . . . . » | | 130.646.332.109,22 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . » | | 12.568.598,20 |
| Anticipazioni . . . . . . . . . . . . » | | 59.078.313.595,43 |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione » | | 3.049.372.478,93 |
| Disponibilità in divisa all'estero . . . . . » | | 27.010.126.424,90 |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . » | | 36.374.616.028,57 |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . » | | 410.502.071,58 |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . . » | | 564.412.813.461,15 |
| Partite varie . . . . . . . . . . . . . . » | | 4.013.416.030,09 |
| Anticipazioni al Tesoro — Temporanee . . . . . » | | 100.000.000.000 — |
| Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie . . . » | | 342.697.000.000 — |
| Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse: | | |
| Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate . . | L. 113.896.481.370 — | |
| Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime. | » 31.245.348.495 — | |
| | | 145.141.829.865 — |
| Impieghi in titoli per conto del Tesoro . . . . . . L. | | 152.000.000.000 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato . . . . . . . . | | 18.290.750.780,04 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 7.188.586.703,61 |
| L. | | 1.598.646.520.886,50 |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . » | | 1.953.694.653.637,11 |
| L. | | 3.552.341.174.523,61 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . » | | 63.810.737,37 |
| TOTALE GENERALE . . L. | | 3.552.404.985.260,98 |

### PASSIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti Banca. . L. 1.024.966.461.150 — | | |
| Circolazione Amlire. | | |
| in emissione L. 113.896.481.370 — | | |
| in cassa e in viaggio » 110.543.188.955 — | » 3.353.292.415 — | |
| Circolazione totale L. | | 1.028.319.753.565 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . . . . . . . . . » | | 16.545.962.138,53 |
| Depositi in conto corrente liberi . . » | | 125.850.637.376,10 |
| Conti correnti vincolati . » | | 256.000.429.069,56 |
| Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria » | | 844.709.286,87 |
| Creditori diversi . . . . . . . . . . . . » | | 46.589.643.969,53 |
| Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali: | | |
| Governo Italiano - Fondi in lire (saldo) . . . . . . . . . . . L. | 209.453.805.290,62 | |
| Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi » | 93.617.801.817,07 | |
| | | 115.836.003.473,55 |
| Rendite del corrente esercizio . . . . . . . . . . L. | | 7.315.024.980,94 |
| L. | | 1.597.302.163.860,08 |
| Capitale sociale . . . . . . . . . L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario. . . . . » | 563.352.590,05 | |
| Fondo di riserva straordinario . . » | 481.004.436,37 | |
| | | 1.344.357.026,42 |
| L. | | 1.598.646.520.886,50 |
| Depositanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 1.953.694.653.637,11 |
| L. | | 3.552.341.174.523,61 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . » | | 63.810.737,37 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 3.552.404.985.260,98 |

(3794)

*Il Governatore*: MENICHELLA

*Il Ragioniere Generale*: PIERINI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Esame di idoneità per la promozione a commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione a commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi i commissari aggiunti ed vice commissari di pubblica sicurezza che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio complessivo nel gradi 9°, 10°, ed 11° nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, gruppo A, compreso il periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Detto termine è aumentato di due anni per i funzionari non provvisti di laurea.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per il predetto esame, saranno valutati:

*a*) l'eventuale servizio prestato, anteriormente all'impiego di ruolo, quali:
1) combattenti nella guerra 1915-1918;
2) combattenti nelle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
3) combattenti nella guerra 1940-1943 (nelle Forze armate dello Stato ovvero quali militarizzati o assimilati);
4) combattenti nella guerra di liberazione;
5) partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;
6) appartenenti ad altre categorie assimilate, a norma di legge, ai combattenti;

*b*) l'eventuale periodo trascorso anteriormente all'impiego in ruolo lontano dai reparti combattenti in luogo di cura o in licenza di convalescenza per ferite ed infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, nonchè, per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità, che determinarono l'allontanamento dai reparti combattenti, alla data dell'armistizio;

*c*) l'eventuale servizio prestato nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* delle Amministrazioni statali, da valutarsi a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art. 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

La valutazione dei servizi di cui ai commi *a*), *b*) e *c*) sarà effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame gli aspiranti dovranno presentare alle prefetture o all'ufficio dell'Amministrazione centrale presso cui prestano servizio, domanda redatta in carta da bollo da L. 32 non oltre il 16 ottobre 1950.

Art. 4.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle seguenti materie:

*Prove scritte*:
1) Codice civile (disposizioni preliminari libro 1°);
2) Codice penale e procedura penale;
3) Leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza (prova pratica).

*Prove orali*:
1) Elementi di diritto civile e commerciale;
2) Diritto amministrativo e costituzionale;
3) Nozioni di economia politica e di diritto internazionale pubblico;
4) Leggi organiche amministrative e leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma non prima del mese di dicembre 1950 nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1950

*Il Ministro*: SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950*
*Registro Interno n. 33, foglio n. 171.* — VILLA

**(3750)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi magistrali

Si comunica che questo Ministero, con ordinanza n. 2720/57 del 12 agosto 1950, ha disposto che siano banditi concorsi magistrali per complessivi 18.000 posti ed ha impartito ai Provveditori agli studi le norme per l'emanazione nelle rispettive Provincie dei bandi, che dovranno essere pubblicati sotto la data dell'11 settembre 1950.

**(3777)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.